

Allegato n. 7**Schema di contratto per****Affidamento servizi di allestimento modulare in Europa - anno 2016**

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società (qui di seguito denominato "Appaltatore" e,
unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente denominati "Parti")
con sede legale in P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto i servizi (qui di seguito denominati "Servizi") rappresentati principalmente da progettazione, realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio, magazzinaggio di allestimenti modulari completi (qui di seguito denominati "Allestimenti") per la partecipazione di numerosi soggetti espositori, imprese piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), a manifestazioni in Europa (qui di seguito denominate "Manifestazioni"), organizzate da CEIPIEMONTE - per conto dei propri Soci -, che si terranno nell'anno 2016 (vedi allegato 8 ove sono indicati, a titolo esemplificativo, le fiere ed i saloni in programma).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI

- 2.1 Gli Allestimenti, le cui principali caratteristiche sono indicate nell'Allegato 8, dovranno essere adatti ad ospitare gli Espositori sia in open space sia in stand individuali, a seconda delle diverse esigenze, secondo quanto stabilito nell'Allegato 8. Gli Allestimenti dovranno garantire un'agevole fruizione dello spazio da parte degli Espositori: gli spazi ad essi destinati dovranno essere omogenei e garantire a ciascun Espositore una postazione che consenta lo svolgimento dell'attività promozionale da parte di almeno due operatori.
- 2.2 Gli Allestimenti dovranno assicurare un'immagine elegante ed innovativa degli Espositori, in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole Manifestazioni, comunicando un forte coordinamento ed un'immediata identità del Piemonte.
- 2.3 Il risultato dovrà quindi essere un'immagine coordinata ed omogenea dell'Allestimento, che ne consenta l'immediata identificazione a distanza. Gli Allestimenti devono risultare essenziali, funzionali ed accurati e, nel contempo, sobri ed eleganti, con colori che consentano la massima visibilità dei prodotti esposti.
- 2.4 Gli Allestimenti dovranno essere realizzati in maniera modulare, così da permettere il riutilizzo o l'adattamento a diverse situazioni di spazio espositivo ed esigenze operative di Ceipiemonte.
- 2.5 Gli Allestimenti sono comprensivi di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici.
- 2.6 Per ogni Manifestazione è definita la dotazione standard per ogni Espositore (Allegato 8). Sarà cura dell'Appaltatore, in persona del Responsabile del Servizio (art. 14), secondo quanto indicato agli art. 3.13 e 4.3, concordare possibili varianti con ciascun Espositore,



restando inteso che le variazioni non devono in alcun modo modificare l'assetto complessivo dell'Allestimento. I costi supplementari relativi a tali varianti rispetto alla dotazione standard sono a carico dell'Espositore richiedente in base al listino prezzi di cui CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità.

La progettazione e la realizzazione degli stand deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa delle singole fiere (verificare bene altezze massime consentite, appendimenti, ecc).

- 2.7 Gli Allestimenti dovranno essere consegnati a Ceipiemonte perfettamente funzionanti ed agibili, sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.
- 2.8 Per la realizzazione degli Allestimenti dovranno essere utilizzati materiali di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa comunitaria. Gli Allestimenti dovranno essere caratterizzati da un ottimo livello d'illuminazione, che garantisca la migliore presentazione dei prodotti esposti: dovrà pertanto essere previsto un numero adeguato di fari sui fronti ed anche luci direzionali concentrate, par e sagomatori.

ART. 3 – ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Più specificatamente i Servizi richiesti per ogni singola Manifestazione comprendono lo svolgimento, a cura e spese dell'Appaltatore, delle seguenti prestazioni:

- 3.1 ideazione e progettazione esecutiva degli Allestimenti per le Manifestazioni secondo quanto stabilito all'allegato 8, quptata in ogni parte e completa degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato (qui di seguito "**Progetto esecutivo**"). Il Progetto esecutivo deve essere completo in tutte le sue parti: pavimentazione, strutture, pareti, grafica, impianti, elementi espositivi, arredi ecc.. Il Progetto esecutivo sarà costituito dai seguenti elaborati:
 - a. planimetria generale e sezioni caratteristiche;
 - b. tavole di dettaglio e rappresentazioni 3D;
 - c. progetto esecutivo per banner, vele, totem luminosi, pannelli luminosi decorativi ecc, elaborato in base ad elementi di identità visiva forniti da Ceipiemonte e comprensivo dell'inserimento di immagini e loghi anch'essi forniti da Ceipiemonte;
 - d. schemi impianto elettrico;
- 3.2 fornitura a noleggio dell'Allestimento comprensivo di tutti i materiali, strutture, arredi, elementi espositivi, supporti grafici e segnaletici, attrezzature tecniche, informatiche, tecnologiche indicati nel Progetto esecutivo;
- 3.3 stampa e montaggio degli elementi grafici facenti parte dell'Allestimento;
- 3.4 deposito e trasporto (andata e ritorno) dell'Allestimento e dei materiali promozionali (di tipo cartaceo e multimediale) affidati da CEIPIEMONTE sino al luogo della Manifestazione e movimentazione di detti materiali in fiera, con adeguati mezzi di sollevamento meccanico: tutti gli oneri e i rischi connessi al deposito, facchinaggio, imballaggio e trasporto (incluso dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni della fiera) sono a carico dell'Appaltatore;
- 3.5 il deposito dei suddetti materiali avverrà, a cura e spese dell'Appaltatore, in idonei locali, e includerà gli oneri di ripristino dell'Allestimento e dei materiali danneggiati durante trasporto, montaggio, smontaggio o magazzinaggio;
- 3.6 montaggio dell'Allestimento e degli impianti, incluso impianto elettrico, eseguiti a regola d'arte e secondo la normativa vigente e tutti gli oneri relativi, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza dei lavoratori;
- 3.7 con particolare riferimento all'impianto elettrico, inteso che CEIPIEMONTE provvederà a propria cura e spese a richiedere all'ente fieristico gli allacciamenti elettrici, distribuiti in più punti in base al Progetto esecutivo, l'Appaltatore provvederà a realizzare detto



- impianto a propria cura e spese, provvedendo pertanto agli allacciamenti, alla fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori e al loro perfetto funzionamento;
- 3.8 prevedere, una volta ultimata la pavimentazione, la protezione della stessa durante tutto il periodo di montaggio, con un rivestimento in fogli di plastica di idoneo spessore da togliere soltanto a lavori ultimati per la pulizia finale;
- 3.9 noleggio di un adeguato numero di estintori e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
- 3.10 smontaggio dell'Allestimento e rimozione degli impianti e delle attrezzature, eseguite secondo la normativa vigente compresi e tutti gli oneri relativi, inclusi quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori;
- 3.11 sostenere tutti gli oneri relativi alla responsabilità verso terzi ed ai contratti assicurativi. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele necessari per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendone esclusivamente responsabile, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture ed alla sicurezza dell'Allestimento durante l'intero svolgimento di ogni singola Manifestazione;
- 3.12 prendersi carico di tutto il personale necessario e sostenere i relativi costi;
- 3.13 gestire direttamente, in persona del Responsabile del Servizio, i contatti con i singoli Espositori per raccogliere le indicazioni relative alle esigenze espositive di ciascuno e corrispondere adeguate soluzioni, secondo quanto stabilito all'art. 2.6. L'Appaltatore è tenuto a raccogliere e conservare adeguata documentazione in relazione a tali accordi con i singoli Espositori;
- 3.14 una tantum, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE, provvedere al pre-montaggio di una porzione caratteristica dell'Allestimento per permettere a CEIPIEMONTE di richiedere adattamenti rispetto al Progetto di massima. Il pre-allestimento dovrà essere realizzato a Torino in una idonea sede individuata dall'Appaltatore. Gli oneri sono da intendersi tutti a carico dell'Appaltatore;
- 3.15 richiedere agli enti fieristici le autorizzazioni necessarie per procedere alla realizzazione dell'Allestimento secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto e provvedere al versamento di eventuali cauzioni;
- 3.16 impegnarsi ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto nonché nei rapporti diretti che eventualmente instauri con gli Espositori e, in particolare, ad adempiere fedelmente alle obbligazioni derivanti contratti con essi conclusi. Per il denegato caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore o comunque difformi da quelli offerti in sede di gara oppure da quelli ordinati dagli Espositori, rinuncia al prezzo convenuto per gli arredi non forniti o difformi), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della penale di cui agli artt. 7.1- 7.2 per ciascun Espositore;
- 3.17 rispettare il regolamento generale delle singole Manifestazioni, i regolamenti tecnici di ciascun ente fieristico e qualunque altra norma applicabile alla prestazione dei Servizi e agli Allestimenti sostenendone tutti i relativi oneri; l'Appaltatore è inoltre tenuto a visionare ed attenersi a tutte le prescrizioni, linee guida e regolamenti tecnici pubblicati dall'ente fiera, nonché ad aggiornarsi su eventuali indicazioni/modifiche di regolamento pubblicate successivamente fino alla data di consegna dello stand;



- 3.18 presentare a Ceipiemonte, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo minimo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
- 3.19 effettuare, dietro presentazione di regolare fattura da parte di CEIPIEMONTE, il pagamento di un importo pari al 2% (due per cento) del valore stimato complessivo posto a base di gara, a titolo di parziale rimborso oneri di gara.

ART. 4 – INCARICO E PROGETTAZIONE

- 4.1 Entro tre mesi circa dall'inizio di ciascuna Manifestazione, CEIPIEMONTE, determinatosi in merito alla partecipazione a tale Manifestazione, incaricherà per iscritto l'Appaltatore del relativo Allestimento.
- 4.2 Successivamente CEIPIEMONTE convocherà l'Appaltatore ad un incontro presso la propria sede, al quale l'Appaltatore si impegna ad essere presente in persona del Responsabile del Servizio, nel corso del quale gli consegnerà una prima planimetria redatta da CEIPIEMONTE in base all'area assegnata dall'ente fieristico, l'elenco degli Espositori con relativi contatti e le indicazioni per il posizionamento di tali Espositori.
- 4.3 Immediatamente dopo l'Appaltatore, in persona del Responsabile del Servizio, contatterà direttamente i singoli Espositori per approfondirne le specifiche richieste espositive, impegnandosi ad offrire loro gli arredi supplementari secondo il listino prezzi degli arredi e delle attrezzature tecniche di cui all'Allegato 8, secondo quanto stabilito agli art. 2.6 e 3.13.
- 4.4 Entro due mesi prima dell'inizio della Manifestazione o diverso termine stabilito per iscritto con CEIPIEMONTE, l'Appaltatore si impegna a presentare a CEIPIEMONTE, su idoneo supporto/i richiesto/i da CEIPIEMONTE, il Progetto esecutivo, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare direttamente o preve modifiche richieste all'Appaltatore, il quale si impegna ad eseguirle. In particolare la grafica dovrà contenere testi e loghi forniti da CEIPIEMONTE e dagli Espositori e potrà essere considerato definitivo solo previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE alla stampa.
- 4.5 Successivamente all'approvazione, tale Progetto esecutivo dovrà essere presentato, a cura dell'Appaltatore, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico, per ottenerne l'approvazione in conformità al regolamento di quest'ultimo; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, tutte le eventuali modifiche che si rendano necessarie.
- 4.6 A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre a propria cura e spese tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico (Progetto esecutivo, attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati, schema degli impianti elettrici ed idrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici ed Internet, eventuali cauzioni e quant'altro, piano di lavoro e piano operativo di sicurezza) e richiederà l'autorizzazione all'ente fieristico di procedere alla realizzazione degli Allestimenti nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono corrispondere alle **normative UE ed alle specifiche prescrizioni in materia di sicurezza dell'ente fieristico**;

ART. 5 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 5.1 La consegna dell'Allestimento, realizzato a regola d'arte ed in conformità con tutte le previsioni del presente contratto e dei suoi allegati, dovrà essere **effettuata entro le ore 10:00 mattutine del giorno antecedente** all'inizio di ogni singola Manifestazione.
- 5.2 L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza agli Espositori nella giornata antecedente e nella prima mattina del giorno di inizio di ogni singola Manifestazione; in particolare sino alle ore 18:00 del giorno antecedente all'inizio delle Manifestazioni dovranno rimanere presso l'Allestimento tutti i montatori.



- 5.3 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante l'intero svolgimento delle Manifestazioni.
- 5.4 Sino alle ore 14:00 del giorno di inaugurazione delle Manifestazioni dovrà rimanere presso l'Allestimento il Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore (di cui all'art. 14) in grado di intervenire immediatamente e risolvere eventuali problematiche che potranno scaturire al momento dell'avvio delle Manifestazioni, ed almeno un tecnico ed un elettricista. All'inizio delle Manifestazioni l'intero Allestimento dovrà risultare completo, perfettamente funzionante, pulito e in ordine.
- 5.5 Lo smontaggio dell'Allestimento dovrà essere effettuato alla fine della Manifestazione, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente fieristico. Qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, sarà a carico dell'Appaltatore.
- 5.6 Al termine dello smontaggio, l'Allestimento dovrà essere immediatamente trasportato e immagazzinato presso idonei locali messi a disposizione dall'Appaltatore, a cura e spese di quest'ultimo, che risponde del relativo trasporto e custodia.
- 5.7 Eventuali modifiche dell'Allestimento che dovessero necessariamente essere apportate in corso d'opera per la buona riuscita dell'Allestimento e/o per soddisfare le specifiche esigenze degli Espositori dovranno essere concordate con CEIPIEMONTE. In nessun caso comunque dette variazioni potranno in alcun modo incrementare il prezzo contrattuale né dar luogo a compensi ed indennizzi di qualunque genere non previsti nel presente contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

- 6.1 Il corrispettivo al metro quadro è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario. In ogni caso, il corrispettivo dell'Allestimento per ciascuna Manifestazione sarà determinato con riferimento al suddetto prezzo per mq. moltiplicato per i mq effettivi dell'Allestimento realizzato.
- 6.2 Il corrispettivo dell'Allestimento realizzato per ciascuna Manifestazione dovrà essere fatturato alle seguenti scadenze:
- 20% alla consegna da parte di CEIPIEMONTE della prima planimetria;
 - 80% alla fine della Manifestazione
- 6.3 Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.
- 6.4 Secondo quanto stabilito all'art. 2.1 non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo.
- 6.5 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione a una o più manifestazioni oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad esse correlate, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendono impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione degli eventi programmati, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.



- 6.6 CEIPIEMONTE non risponde ad alcun titolo delle forniture extra rispetto allo standard richieste dai singoli Espositori.
- 6.7 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi variabile, anche imprevista, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico. L'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi o adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.
- 6.8 Fatta eccezione per l'I.V.A., a carico di CEIPIEMONTE, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 7 – PENALE

- 7.1. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o caso fortuito, sarà dovuta dall'Appaltatore una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo totale dovuto all'Allestimento per la Manifestazione, salvo il diritto di CEIPIEMONTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento non di lieve entità.
- 7.2. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna dell'Allestimento di cui all'art. 5.1, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 7.1 sarà di Euro 500,00 all'ora.
- 7.3. CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire a terzi i Servizi ritardati a spese dell'Appaltatore e comunque detrarre, dal corrispettivo dovuto, il valore dei Servizi non effettuati.
- 7.4. Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua i Servizi in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 7.5. CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto dovuto all'Appaltatore
- 7.6. La richiesta e/o la corresponsione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 7.7. Eventuali penali addebitati dall'Ente Organizzatore del salone in merito al mancato rispetto del regolamento generale della Manifestazione, linee guida e regolamenti tecnici (di cui al punto 3.17) saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 8 – COLLABORATORI DELL'APPALTATORE

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per le persone che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio.

ART. 9 – DIRITTI DI PRIVATIVA

- 9.1 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque il legittimo utilizzo, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Servizio, con particolare riferimento ai progetti elaborati in esclusiva per CEIPIEMONTE, di cui quest'ultimo potrà disporre liberamente.
- 9.2 L'Appaltatore garantisce che la prestazione del Servizio non comporta la violazione di privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE da eventuali responsabilità; in particolare qualora venissero promosse



azioni giudiziarie da parte di terzi, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.

ART. 10 – SEGRETEZZA

- 10.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso, in qualunque forma, in ragione del contratto, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non diffonderli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli, ad alcun titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 10.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato in esecuzione del contratto.
- 10.3 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.
- 10.4 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o diffusione ad opera dell'Appaltatore, dei suoi aventi causa.

ART. 11 – DURATA E RISOLUZIONE

- 11.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua piena esecuzione, ovvero alla piena realizzazione degli allestimenti delle manifestazioni di cui all'oggetto, o alla sua risoluzione.
- 11.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto e di applicare le penali contrattuali, nonché di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 11.3 In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli art. 3.11, 3.13, 3.16, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, oltre all'applicazione delle penali di cui agli art. 7.1-7.2, CEIPIEMONTE avrà diritto di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., oppure, in caso di inadempimento non di lieve entità, la declaratoria di risoluzione potrà avvenire con effetti immediati, ai sensi dell'art. 1453 c.c., come anche nei seguenti casi:
 - a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
 - b) positività degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - c) mancata prestazione della copertura assicurativa.
- 11.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.
- 11.5 L'Appaltatore riconosce il diritto di CEIPIEMONTE, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato da CEIPIEMONTE, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
- 11.6 Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di CEIPIEMONTE per il rimanente periodo contrattuale.



- 11.7 In caso di risoluzione del contratto, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione.
- 11.8 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di negoziazione.

ART. 12 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 12.1 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi (incluso l'ente fieristico), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del contratto.
- 12.2 In particolare in caso di furti di parte dell'Allestimento, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore senza assumere altre responsabilità né di custodia, né comunque di risarcimento.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 14.1 L'Appaltatore, entro tre giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4.1, si obbliga a comunicare a CEIPIEMONTE per iscritto il nominativo di propria idonea figura professionale in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 14.2 Il Responsabile del Servizio deve essere in grado di gestire i contatti con CEIPIEMONTE e con gli Espositori in buon italiano, anche tecnico.
- 14.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire la reperibilità telefonica del Responsabile del Servizio entro e non oltre la mezza giornata successiva alla chiamata di CEIPIEMONTE e la presenza del Responsabile del Servizio durante le riunioni preparatorie – che si svolgeranno a Torino - di ogni singola Manifestazione. Il Responsabile del Servizio, sarà presente durante le fasi di montaggio e al momento della consegna dell'Allestimento a CEIPIEMONTE.
- 14.4 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante le Manifestazioni. Per agevolare le operazioni di movimentazione nei padiglioni, facchinaggio, montaggio e smontaggio dell'Allestimento, il Responsabile del Servizio dovrà avvalersi di adeguato referente in loco in grado di esprimersi nella lingua del luogo ove si svolge la Manifestazione.
- 14.5 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si obbliga a designare persona di competenze non inferiori e a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 15.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 15.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.



- 15.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 15.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c.1, L. 136/2010.

ART. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 16.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
- 16.2 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 17 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

- 17.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 17.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 17.3 Per quanto non espressamente previsto negli atti della presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti in economia di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 17.4 Anche nel caso in cui il Fornitore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
- 17.5 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 18.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 18.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.



ART. 19 - CLAUSOLE FINALI

- 19.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 19 articoli e dall'allegato 8, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo e l'allegato 8, il primo prevarrà.
- 19.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 19.3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, con questi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle Parti per iscritto come previsto all'art. 19.2.
- 19.4 L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 19.5 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce rinuncia ai diritti ad esso spettanti che CEIPIEMONTE si riserva di far valere nei limiti della prescrizione legale.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.

Il Direttore Generale
(*Giuliano Lengo*)

per l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 2.6 e 6.1 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (modifiche al Progetto Esecutivo), 5.5 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 6.4 (onnicomprensività del prezzo), 6.5 (mancata partecipazione a Manifestazioni), 7.1 e 7.2 (penali per inadempimenti dell'Appaltatore), 7.3 (altre conseguenze di inadempimento dell'Appaltatore), 7.5 (compensazione tra debiti dell'Appaltatore e crediti nei confronti di CEIPIEMONTE), 7.7 (eventuali penali addebitati dall'ente organizzatore per mancato rispetto del regolamento fieristico), 9 (privative relative al Servizio), 10 (segretezza), 11.2 e 11.3 (risoluzione per inadempimento), 11.4 (recesso dell'Appaltatore), 12 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 17 (controversie).

L'Appaltatore